



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BIANCO, BOSCETTO, PARDI, PETERLINI, PISTORIO, BASTICO, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, CECCANTI, DE SENA, FAZZONE, INCOSTANTE, LAURO, MALAN, Mauro Maria MARINO, PASTORE, SALTAMARTINI, SANNA, SARO, SARRO, VITALI e VIZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2010

Interventi in favore di disabili gravi mediante servizio civile volontario

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che reca la firma dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione affari costituzionali e di quasi tutti i senatori della Commissione, intende corrispondere a un precipuo dovere di attenzione nei confronti di quella fascia di popolazione che soffre gravi tipologie di disabilità e la cui consistenza numerica non è certo irrilevante.

La legislazione vigente, a partire dalla legge quadro sull'handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104) e quella istitutiva del servizio civile (legge 6 marzo 2001, n. 64), riconosce il principio della solidarietà sociale e dispone misure volte a realizzare l'intervento pubblico assistenziale.

Le difficoltà di ordine economico-finanziario che caratterizzano la fase che il Paese sta vivendo e che, secondo gli osservatori non sarà di breve periodo, non possono ad avviso dei presentatori gravare o erodere le già scarse risorse disponibili per il settore as-

sistenziale, in particolare per quanto riguarda i disabili gravi.

L'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, nel ribadire la natura di servizio pubblico del servizio civile volontario, intende per l'appunto assicurare la necessaria continuità dell'intervento sociale ponendo i soggetti interessati al riparo da possibili interruzioni assistenziali e decurtazioni di provvidenze.

La soluzione proposta è quella di prevedere una riserva che consenta di privilegiare tra i progetti di servizio civile, approvati annualmente dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e predisposti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e fino alla concorrenza del 20 per cento dei posti disponibili, quelli finalizzati all'assistenza di persone gravemente disabili sia dal punto di vista fisico che psichico che sensoriale, come definite dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'approvazione dei progetti di cui al comma 2, hanno la precedenza per il loro inserimento nei bandi di selezione del personale, sino alla concorrenza del 20 per cento dei posti previsti, i progetti di servizio civile volontario finalizzati all'assistenza dei disabili gravi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

